Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

LA TENUTA DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DA PARTE DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI NON PERICOLOSI: le novità ed i casi controversi

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

In questi giorni, durante i quali sono giunte in Redazione molte e-mail di quanti hanno voluto partecipare all'iniziativa "caccia all'errore nel T.U. ambientale!", mi sono tornate in mente le parole dell'allora Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio (Altero Matteoli) che, in più occasioni[(1)] e con grande veemenza, aveva presentato questo nuovo provvedimento come una riforma attesa da anni che andava incontro alle aspettative dei cittadini e degli imprenditori che da tempo chiedono norme chiare, semplici e di facile applicazione.
I fatti, oggi, stanno a dimostrare l'esatto contrario. A meno di due mesi dall'entrata in vigore del nuovo D. Lgs. n. 152/2006 il caos regna sovrano e non si sa come porvi rimedio. Le aspettative dei cittadini e degli imprenditori debbono, quindi, ritenersi assolutamente deluse…

Ma veniamo ad analizzare un altro capitolo controverso del nuovo T.U. ambientale. Questa volta ci occupiamo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti da parte dei produttori di rifiuti non pericolosi.

Precedentemente, in base al combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 12, comma 1, del D. Lgs. n. 22/1997, erano esonerati dall'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico - limitatamente alla produzione dei rifiuti non pericolosi - i piccoli imprenditori artigiani di cui all'art. 2083 del codice civile, con non più di tre dipendenti.
Il nuovo D. Lgs. n. 152/2006 ha, invece, "dimenticato" di inserire questa deroga a favore dei piccoli artigiani, prevedendo di fatto l'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico per tutti i soggetti che producono rifiuti pericolosi e, tra coloro che producono rifiuti non pericolosi, anche per quelli

(1) Per tutte: ANSA del 19 gennaio 2006.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

che effettuano lavorazioni artigianali (vedi combinato disposto degli artt. 190, comma 1, e 184, comma 3, lett. d) del D. Lgs. n. 152/2006).

Ma c'è di più. Invero, il DM 2 maggio 2006 - recante l'approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti (in *G.U. 10 maggio 2006, n. 107*) - prevede per i piccoli produttori artigiani di cui all'articolo 2083 del codice civile, con non più di tre dipendenti, la creazione di un nuovo modello di registro, da approvarsi con successivo decreto.

Tuttavia, la disposizione in questione si pone in evidente contrasto con il D. Lgs. n. 152/2006, che invece non prevede l'emanazione di un futuro modello per i piccoli imprenditori. Viene, quindi, introdotta una esclusione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico di cui all'art. 190 dello stesso decreto legislativo con uno strumento, quale è appunto il decreto ministeriale, che non possiede (come è stato sottolineato da esperti giuristi) questa facoltà.

Questa situazione di forte incertezza ha spinto la Confartigiano[(2)] ha consigliare ai propri iscritti di attenersi a ciò che attualmente risulta essere inequivocabilmente la norma in vigore, ossia la prescrizione obbligatoria della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, di cui all'art. 190, comma 1, D. L.gs. n. 152/2006, la cui violazione, peraltro, è pesantemente sanzionata dall'art. 258, comma 2, (sanzione amministrativa da 2.600 a 15.500 euro a carico di chi omette di tenere i registri).

Ma tra i produttori di rifiuti non pericolosi chi è obbligato ha tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti?

La risposta a tale domanda ce la fornisce l'art. 190, comma 1, secondo passaggio, del D. Lgs. n. 152/2006, dove si dispone che: "*i soggetti che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), hanno l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico su cui devono annotare le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti*".

Quindi, tali soggetti pur non dovendo presentare il MUD sono, comunque, obbligati a tenere il registro di carico e scarico.

---

(2) Si veda: Circolare n. 20/06 della Confartigianato.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

È bene, tuttavia, porre l'attenzione su un punto. Il precedente D. Lgs. n. 22/1997 imponeva l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico "*alle imprese e gli enti* che producono rifiuti non pericolosi di cui all'art. 7, comma 3, lettere c), d) e g)" (si veda combinato disposto degli artt. 11, comma 3, e 12, comma1, del D. Lgs. n. 22/1997).
Ora, invece, la nuova disposizione contenuta nel D. Lgs. 152/2006 si riferisce genericamente a "*soggetti*". Da ciò se ne ricava che tutti i produttori dei rifiuti non pericolosi indicati dalla norma sono obbligati a tenere il registro di carico e scarico: non solo, quindi, quelli strutturati in impresa o enti, ma anche i singoli produttori.

In particolare, deve assolvere all'obbligo della tenuta del registro:

- **chi produce rifiuti derivanti da lavorazioni industriali;**
- **chi produce rifiuti da attività artigianali;**
- **chi produce rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i produttori di fanghi derivanti dalla potabilizzazione e altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.**

Per completezza di informazione aggiungiamo, a quanto detto, che il DM 2 maggio 2006, recante "*Approvazione dei modelli di registro di carico e scarico dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 195, commi 2, lettera n), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", ha previsto che i **produttori di rifiuti non pericolosi** possano adempiere all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico anche con i seguenti registri, scritture e documentazione contabile:

a) registri IVA di acquisto e vendita;
b) scritture ausiliare di magazzino di cui all'art. 14 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, e successive modifiche;
c) altri registri o documentazione contabile la cui tenuta sia prevista da disposizioni di legge.

Tali documentazioni possono sostituire i registri di carico e scarico solo, però, se vengono osservate determinate condizione, e quindi solo se:
1) sono conformi alla normativa applicabile ai registri IVA;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248

2) sono integrati dal formulario per il trasporto dei rifiuti;

3) contengono gli elementi elencati all'art. 1, comma 5, del DM 2 maggio 2006 recante l'approvazione dei modelli di registro di carico e scarico (G.U. 10 maggio 2006, n. 107), da annotarsi con le scadenze previste dall'art. 190, comma 1, D. Lgs. n. 152/2006 per i registri di carico e scarico e secondo le modalità indicate nell'Allegato C allo stesso decreto legislativo.

Insomma, sembra proprio che da ora in poi migliaia di falegnami, idraulici, elettricisti (solo per fare qualche esempio) saranno gravati da questi nuovi oneri amministrativi.

Valentina Vattani

5 giugno 2006

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n°248